

Indicazioni operative per la notifica sanitaria delle attività di preparazione e/o somministrazione di alimenti/pasti nei Centri di vacanza per minori.

1 - L'avvio del Centro di vacanza per minori deve essere segnalato secondo quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) 20 aprile 2018, n. 11-6760, utilizzando il modulo approvato dalla Determinazione Dirigenziale (DD) n. 411 del 18.05.2018, l'Allegato 1 – Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) Centri di vacanza per minori (di seguito "SCIA Centri vacanza").

La fornitura di pasti ai bambini/ragazzi in occasione dei Centri vacanza è una forma di ristorazione collettiva che prevede la preparazione e somministrazione di alimenti quotidiana, per un periodo limitato, realizzabile in strutture scolastiche e non scolastiche (es.: oratori di parrocchie, circoli sportivi). Per notificare ai sensi delle norme sulla sicurezza alimentare la preparazione e/o la somministrazione dei pasti deve essere allegato alla "SCIA Centri vacanza" anche l'Allegato A "Notifica ai fini della registrazione (art. 6 Regolamento (CE) 852/2004)" (di seguito indicata come "All. A – Notifica sanitaria"), approvato dalla DGR n. 28-5718 del 2 ottobre 2017 (Disposizioni in materia di sicurezza alimentare). L'"All. A – Notifica sanitaria" deve sempre essere trasmesso unitamente alla "Scheda anagrafica" approvata con DGR n. 20-5198 del 19.06.2017.

La DGR n. 28-5718 del 2 ottobre 2017, nell'Allegato B, all'art. 5, punto 3, prevede che i Centri di vacanza per minori e similari, se adibiti a soggiorno temporaneo di gruppi di persone autogestiti, siano esclusi dall'obbligo della trasmissione della notifica sanitaria in quanto la preparazione/somministrazione dei pasti risulta riconducibile ad un'attività di preparazione familiare; se la struttura si avvale invece, per la preparazione dei pasti, di un cuoco anche non professionale, appositamente incaricato per tale preparazione, è necessaria la notifica sanitaria come ristorazione collettiva.

Le attività di preparazione e/o di somministrazione che rientrano in questa esenzione o che risultano già notificate (o già autorizzate, come prevedeva la normativa sanitaria antecedente l'anno 2007) non ricadono nell'obbligo di trasmissione della notifica sanitaria in allegato alla "SCIA Centri vacanza". La presenza sul territorio di un Centro di vacanza per minori dove viene svolta attività di ristorazione deve comunque essere segnalata al Servizio di Igiene degli alimenti e della Nutrizione (SIAN) dell'Azienda Sanitaria Locale (ASL) territorialmente competente, secondo le modalità descritte al punto 3.

2 - Nel modulo "All. A – Notifica sanitaria", la "ristorazione collettiva" è stata suddivisa in due sezioni:

- Produzione pasti pronti per ristorazione collettiva (catering continuativo e per eventi);
- Somministrazione pasti in ristorazione collettiva (mense, terminali di distribuzione, sedi per eventi e banqueting).

A riguardo, la DGR n. 28-5718 del 2 ottobre 2017 ha disposto, nell'Allegato B, all'art. 3, punto 4, lett. c), che l'attività di preparazione e/o somministrazione di pasti per la ristorazione collettiva sia notificata con il seguente criterio:

- se la mensa produce pasti all'interno della struttura o provvede alla cottura finale, con successiva somministrazione diretta all'interno della stessa struttura, nel modulo "All. A – Notifica sanitaria" si deve indicare:
 - sia "Produzione pasti pronti per ristorazione collettiva";
 - sia "Somministrazione pasti in ristorazione collettiva".
- se la mensa somministra pasti preparati e veicolati da un centro cottura esterno o da altra mensa si deve indicare:
 - "Somministrazione pasti in ristorazione collettiva".

3 - Il modulo "SCIA Centri vacanza" contiene, al riquadro 3 – Avvio dell'attività, la richiesta di segnalare se nel Centro sarà messa in atto un'attività di ristorazione. Il termine "ristorazione" ricomprende sia la preparazione che la somministrazione dei pasti.

A) Se la preparazione e la somministrazione dei pasti risultano riconducibili all'ambito "famigliare", alla richiesta "la ristorazione è soggetta a presentazione di SCIA" (in questo caso con SCIA è da intendersi la notifica sanitaria) dovrà essere indicato "NO";

B) Se invece la preparazione e/o la somministrazione dei pasti sono soggette alla notifica sanitaria dovrà essere precisato, nell'ultima riga del riquadro 3 del modulo "SCIA Centri vacanza", se l'attività è già notificata/autorizzata:

- B.1. se già notificata/autorizzata non è necessario allegare la notifica sanitaria alla SCIA Centro vacanza;
- B.2. se non ancora notificata/autorizzata in allegato alla "SCIA Centri di vacanza" dovrà essere trasmesso l' "All. A – Notifica sanitaria" (compilata secondo il criterio indicato al punto 2) e la "Scheda anagrafica".

Nei casi riportati alle lettere A e B.1 la "SCIA Centri vacanza" dovrà essere trasmessa, da parte del Comune, anche al SIAN dell'ASL.

Nel caso riportato alla lettera B.2, la "SCIA Centri vacanza", comprensiva dell'"All. A – Notifica sanitaria" e della "Scheda anagrafica", dovrà essere trasmessa, da parte del SUAP, anche al SIAN dell'ASL.

In tutti i casi, il Centro vacanza dovrà inviare direttamente al SIAN dell'ASL territorialmente competente, tramite pec (o posta elettronica), le informazioni contenute nell'allegato 2 della presente determinazione, necessarie per il controllo ufficiale; questa trasmissione dovrà avvenire contestualmente (ovvero senza ritardo) rispetto alla trasmissione della SCIA Centro vacanza al Comune o al SUAP.

Tranne i casi in cui il pasto non sia consumato in loco ma presso forme di ristorazione già notificate (vedi punto 7 dell'allegato 2), dovranno essere compilate entrambe le sezioni 5 e 6 dell'allegato 2.

E' facoltà dell'ASL richiedere al Centro vacanze ulteriore documentazione e/o informazioni utili al fine del controllo ufficiale.

4 - A titolo esemplificativo, si descrivono alcuni casi.

- a) Il Centro vacanza si avvale di forme di ristorazione riconducibili alla gestione familiare (es.: consumo di alimenti preparati da ciascuna famiglia, produzione/somministrazione in loco dei pasti svolta da parte di genitori o volontari che partecipano alle attività del centro) o ad un operatore del settore alimentare (OSA) già notificato (es.: acquisto di panini presso bar/ristoranti; consumo di pasti in ristoranti; somministrazione in forma familiare di pasti forniti da un OSA notificato).

Non è necessaria la notifica sanitaria; il tipo di refezione adottata ed i riferimenti all'eventuale OSA che fornisce il pasto devono essere comunicati da parte del Centro direttamente al SIAN dell'ASL utilizzando l'allegato 2.

- b) - Centri vacanza in scuole (o in altre strutture autorizzate alla refezione nel periodo scolastico) dove l'OSA che si occupa della produzione/somministrazione per il Centro è il medesimo che se ne occupa durante l'anno scolastico.
- Centri vacanza in stabilimenti differenti da scuole (es. parrocchie, centri sportivi, ecc...) dove è presente una cucina per la preparazione dei pasti già notificata/autorizzata (es. cucina oratorio, ristorante interno al circolo sportivo) che si occupa della preparazione/somministrazione del pasto.

Se il Centro si avvale di OSA già registrati da parte dell'ASL per la medesima attività, la notifica sanitaria non è necessaria; il Centro deve però trasmettere l'allegato 2 per segnalare quale OSA già notificato effettuerà il servizio di preparazione e di somministrazione di pasti.

- c) Centri vacanza in scuole (o in altre strutture autorizzate alla refezione nel periodo scolastico) o in stabilimenti differenti da scuole (es. parrocchie, centri sportivi, ecc...) dove l'OSA responsabile della produzione e/o della somministrazione è diverso rispetto a quello attivo durante il restante periodo dell'anno.

L'OSA responsabile della produzione e/o della somministrazione del pasto deve trasmettere una notifica sanitaria ai fini della registrazione, precisando se la notifica riguarda la produzione o la somministrazione dei pasti o entrambe le attività: dovrà essere compilato il riquadro 1 dell'"All. A – Notifica sanitaria", non trattandosi di subentro ma di avvio dell'attività.

L'OSA può eventualmente indicare, al punto 1.4 dell'"All. A – Notifica sanitaria", che l'attività stagionale sarà effettuata anche negli anni successivi; l'eventuale variazione, negli anni seguenti, della ragione sociale o la cessazione dovranno essere notificate all'ASL.

L'invio della notifica sanitaria avverrà come indicato al punto 3, lettera B.2 nel caso sia il Centro vacanza stesso che notifica la produzione/somministrazione dei pasti. Nel caso si tratti di un OSA diverso rispetto al Centro vacanza la notifica sanitaria non dovrà essere allegata alla "SCIA Centri vacanza" ma dovrà essere trasmessa secondo l'iter di legge (DGR n. 28-5718 del 2 ottobre 2017). Il Centro trasmette direttamente al SIAN dell'ASL le pertinenti informazioni contenute nell'allegato 2.

- d) Centri vacanza in strutture dove il pasto è veicolato da Ditta già notificata mentre la somministrazione è svolta da parte del Centro.

Se non esente in quanto rientrante nell'ambito "famigliare", l'attività di somministrazione deve essere notificata ai fini della registrazione, come indicato al punto 3, lettera B.2.

Il Centro trasmette direttamente al SIAN dell'ASL le pertinenti informazioni contenute nell'allegato 2.

- e) Centri vacanza in stabilimenti (es. parrocchie, centri sportivi, ecc...) dove si intende allestire ex novo una cucina per l'uso stagionale.

Il Centro vacanza deve notificare ai fini della registrazione, come indicato al punto 3, lettera B.2, la propria attività di produzione/somministrazione di pasti.

Il Centro trasmette direttamente al SIAN dell'ASL le pertinenti informazioni contenute nell'allegato 2.